**LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3**

**Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione,**

**nonche' in materia di prescrizione del reato e in materia di**

**trasparenza dei partiti e movimenti politici.**

*(GU n.13 del 16-1-2019)*

#### Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/2019 ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e) e f) che entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:

«Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del

Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona

offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320,

321 e 346-bis»;

b) all'articolo 10, dopo il secondo comma e' aggiunto il

seguente:

«La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela

della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli

articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e

322-bis»;

c) l'articolo 32-quater e' sostituito dal seguente:

«Art. 32-quater (Casi nei quali alla condanna consegue

l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni

condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma,

316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320,

321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437,

452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501,

501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 644, commessi in

danno o a vantaggio di un'attivita' imprenditoriale o comunque in

relazione ad essa, importa l'incapacita' di contrattare con la

pubblica amministrazione»;

d) all'articolo 158, il primo comma e' sostituito dal seguente:

«Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal

giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui e'

cessata l'attivita' del colpevole; per il reato permanente o

continuato, dal giorno in cui e' cessata la permanenza o la

continuazione»;

e) all'articolo 159:

1) il secondo comma e' sostituito dal seguente:

«Il corso della prescrizione rimane altresi' sospeso dalla

pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna

fino alla data di esecutivita' della sentenza che definisce il

giudizio o dell'irrevocabilita' del decreto di condanna»;

2) il terzo e il quarto comma sono abrogati;

f) all'articolo 160:

1) il primo comma e' abrogato;

2) al secondo comma, la parola: «pure» e' soppressa;

g) all'articolo 165, quarto comma, dopo la parola: «320» e'

inserita la seguente: «, 321» e le parole: «di una somma equivalente

al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente

percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico

servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore

dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o

dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui

all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della

giustizia,» sono sostituite dalle seguenti: «della somma determinata

a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo

322-quater,»;

h) all'articolo 166, primo comma, e' aggiunto, in fine, il

seguente periodo: «Nondimeno, nel caso di condanna per i delitti

previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis,

319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis,

il giudice puo' disporre che la sospensione non estenda i suoi

effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e

dell'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione»;

i) all'articolo 179 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non

produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine

non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria

perpetua e' dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove

effettive e costanti di buona condotta»;

l) all'articolo 316-ter, primo comma, e' aggiunto, in fine, il

seguente periodo: «La pena e' della reclusione da uno a quattro anni

se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato

di un pubblico servizio con abuso della sua qualita' o dei suoi

poteri»;

m) l'articolo 317-bis e' sostituito dal seguente:

«Art. 317-bis (Pene accessorie). - La condanna per i reati di cui

agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo

comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione

perpetua dai pubblici uffici e l'incapacita' in perpetuo di

contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere

le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta

la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la

circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma,

la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una

durata non inferiore a cinque anni ne' superiore a sette anni.

Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo

323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti

importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente

articolo per una durata non inferiore a un anno ne' superiore a

cinque anni»;

n) all'articolo 318, primo comma, le parole: «da uno a sei anni»

sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni»;

o) all'articolo 322-bis:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Peculato, concussione,

induzione indebita a dare o promettere utilita', corruzione e

istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o

degli organi delle Comunita' europee o di assemblee parlamentari

internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari

delle Comunita' europee e di Stati esteri»;

2) al primo comma, dopo il numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti:

«5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attivita'

corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di

un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche

internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o

di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e

funzionari delle corti internazionali»;

3) al secondo comma, numero 2), le parole: «, qualora il fatto

sia commesso per procurare a se' o ad altri un indebito vantaggio in

operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di

mantenere un'attivita' economica o finanziaria» sono soppresse;

p) dopo l'articolo 322-ter e' inserito il seguente:

«Art. 322-ter.1 (Custodia giudiziale dei beni sequestrati). - I

beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai

delitti indicati all'articolo 322-ter, diversi dal denaro e dalle

disponibilita' finanziarie, possono essere affidati dall'autorita'

giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia

giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze

operative»;

q) all'articolo 322-quater, dopo la parola: «320» e' inserita la

seguente: «, 321» e le parole: «di una somma pari all'ammontare di

quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o

dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione

pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o

l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di

cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della

giustizia,» sono sostituite dalle seguenti: «di una somma equivalente

al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria

in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico

ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio,»;

r) dopo l'articolo 323-bis e' inserito il seguente:

«Art. 323-ter (Causa di non punibilita'). - Non e' punibile chi ha

commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter,

319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione

e di induzione indebita ivi indicati, 353, 353-bis e 354 se, prima di

avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in

relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla

commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce

indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per

individuare gli altri responsabili.

La non punibilita' del denunciante e' subordinata alla messa a

disposizione dell'utilita' dallo stesso percepita o, in caso di

impossibilita', di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero

all'indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il

beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo

comma.

La causa di non punibilita' non si applica quando la denuncia di

cui al primo comma e' preordinata rispetto alla commissione del reato

denunciato. La causa di non punibilita' non si applica in favore

dell'agente sotto copertura che ha agito in violazione delle

disposizioni dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146»;

s) l'articolo 346 e' abrogato;

t) all'articolo 346-bis:

1) il primo comma e' sostituito dal seguente:

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli

articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui

all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o

asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico

servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis,

indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra

utilita', come prezzo della propria mediazione illecita verso un

pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno

degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per

remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi

poteri, e' punito con la pena della reclusione da un anno a quattro

anni e sei mesi»;

2) al secondo e al terzo comma, le parole: «altro vantaggio

patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «altra utilita'»;

3) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico

servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in

relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o

all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio»;

u) all'articolo 646, primo comma, le parole: «con la reclusione

fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032» sono sostituite

dalle seguenti: «con la reclusione da due a cinque anni e con la

multa da euro 1.000 a euro 3.000»;

v) all'articolo 649-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole: «ovvero se la persona offesa e' incapace per eta' o per

infermita' o se il danno arrecato alla persona offesa e' di rilevante

gravita'».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e) e f), entrano

in vigore il 1° gennaio 2020.

3. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre

2017, n. 216, e' abrogato.

4. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 266, comma 2-bis, sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: «, e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la

pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non

inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi

dell'articolo 4»;

b) all'articolo 267, comma 1, terzo periodo, dopo le parole:

«all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,» sono inserite le seguenti:

«e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica

amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel

massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4,»;

c) dopo l'articolo 289 e' inserito il seguente:

«Art. 289-bis (Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica

amministrazione). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di

contrattare con la pubblica amministrazione, il giudice interdice

temporaneamente all'imputato di concludere contratti con la pubblica

amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico

servizio. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica

amministrazione, la misura puo' essere disposta anche al di fuori dei

limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1»;

d) all'articolo 444, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

«3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314,

primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320,

321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel

formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia all'esenzione

dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice

penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione

condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice,

se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione

della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la

richiesta»;

e) all'articolo 445:

1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei

casi previsti dal presente comma e' fatta salva l'applicazione del

comma 1-ter»;

2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:

«1-ter. Con la sentenza di applicazione della pena di cui

all'articolo 444, comma 2, del presente codice per taluno dei delitti

previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter,

319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice

penale, il giudice puo' applicare le pene accessorie previste

dall'articolo 317-bis del codice penale»;

f) all'articolo 578-bis, comma 1, dopo le parole: «e da altre

disposizioni di legge» sono inserite le seguenti: «o la confisca

prevista dall'articolo 322-ter del codice penale»;

g) all'articolo 683, comma 1:

1) al primo periodo, dopo le parole: «quando la legge non

dispone altrimenti» sono aggiunte le seguenti: «, e sull'estinzione

della pena accessoria nel caso di cui all'articolo 179, settimo

comma, del codice penale»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «sulla revoca» sono

inserite le seguenti: «della riabilitazione».

5. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2635, il quinto comma e' abrogato;

b) all'articolo 2635-bis, il terzo comma e' abrogato.

6. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «collaborino con la giustizia a norma

dell'articolo 58-ter della presente legge» sono inserite le seguenti:

«o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale»;

b) dopo le parole: «mediante il compimento di atti di violenza,

delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «314, primo

comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320,

321, 322, 322-bis,».

7. All'articolo 47, comma 12, primo periodo, della legge 26 luglio

1975, n. 354, dopo le parole: «effetto penale» sono aggiunte le

seguenti: «, ad eccezione delle pene accessorie perpetue».

8. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, la

lettera a) e' sostituita dalla seguente:

«a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato,

dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza,

appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione

investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i

quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al

solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti

previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater,

primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis,

452-quaterdecies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644,

648-bis e 648-ter, nonche' nel libro secondo, titolo XII, capo III,

sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni,

esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e

3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' ai delitti

previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli

stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e

dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per

interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli

associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o

altra utilita', armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope,

beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo

per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o

altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne

consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilita' in

esecuzione di un accordo illecito gia' concluso da altri, promettono

o danno denaro o altra utilita' richiesti da un pubblico ufficiale o

da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo

della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato

di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attivita'

prodromiche e strumentali».

9. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 2, le parole: «Le sanzioni interdittive»

sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto

dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive»;

b) all'articolo 25:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli

318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si

applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote»;

2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e

3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,

comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore

a sette anni, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di

cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non

inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato e' stato

commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera

b)»;

3) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

«5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si e'

efficacemente adoperato per evitare che l'attivita' delittuosa sia

portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e

per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle

somme o altre utilita' trasferite e ha eliminato le carenze

organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e

l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della

specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la

durata stabilita dall'articolo 13, comma 2»;

c) all'articolo 51:

1) al comma 1, le parole: «la meta' del termine massimo indicato

dall'articolo 13, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;

2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «i due terzi del termine

massimo indicato dall'articolo 13, comma 2» sono sostituite dalle

seguenti: «un anno e quattro mesi».

10. Il Governo non rinnova, alla scadenza, le riserve apposte alla

Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio

1999, ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, diverse

da quelle aventi ad oggetto le condotte di corruzione passiva dei

pubblici ufficiali stranieri e quelle di corruzione, sia attiva che

passiva, dei membri delle assemblee pubbliche straniere, fatta

eccezione per quelle degli Stati membri dell'Unione europea e delle

assemblee parlamentari internazionali.

11. Con l'elargizione di contributi in denaro complessivamente

superiori nell'anno a euro 500 per soggetto erogatore, o di

prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente per

soggetto erogatore, a partiti o movimenti politici di cui

all'articolo 18 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13,

nonche' alle liste e ai candidati alla carica di sindaco partecipanti

alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a

15.000 abitanti, s'intende prestato il consenso alla pubblicita' dei

dati da parte dei predetti soggetti erogatori. E' fatto divieto ai

partiti o movimenti politici di ricevere contributi, prestazioni

gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale, in

qualsiasi modo erogati, ivi compresa la messa a disposizione con

carattere di stabilita' di servizi a titolo gratuito, da parte di

persone fisiche o enti che si dichiarino contrari alla pubblicita'

dei relativi dati. Per i contributi, le prestazioni o altre forme di

sostegno di cui al primo periodo sono annotati, entro il mese solare

successivo a quello di percezione, in apposito registro custodito

presso la sede legale del partito o movimento politico, l'identita'

dell'erogante, l'entita' del contributo o il valore della prestazione

o della diversa forma di sostegno e la data dell'erogazione. In caso

di scioglimento anche di una sola Camera, il termine indicato al

terzo periodo e' ridotto a quindici giorni decorrenti dalla data

dello scioglimento e in ogni caso l'annotazione deve essere eseguita

entro il mese solare successivo a quello di percezione. Entro gli

stessi termini di cui al terzo e al quarto periodo, i dati annotati

devono risultare dal rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2

gennaio 1997, n. 2, ed essere pubblicati nel sito internet

istituzionale del partito o movimento politico, ovvero nel sito

internet della lista o del candidato di cui al primo periodo del

presente comma, per un tempo non inferiore a cinque anni. Sono esenti

dall'applicazione delle disposizioni del presente comma le attivita'

a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di

sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito

o movimento politico, fermo restando per tutte le elargizioni

l'obbligo di rilasciarne ricevuta, la cui matrice viene conservata,

per finalita' di computo della complessiva entita' dei contributi

riscossi dal partito o movimento politico.

12. Ai partiti e ai movimenti politici e alle liste di cui al comma

11, primo periodo, e' fatto divieto di ricevere contributi,

prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti

pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno

Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia. E' fatto

divieto alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste

elettorali o private del diritto di voto di elargire contributi ai

partiti o movimenti politici ovvero alle liste di cui al comma 11,

primo periodo.

13. I contributi ricevuti in violazione dei divieti di cui ai commi

11 e 12 o in assenza degli adempimenti previsti dal terzo, dal quarto

e dal quinto periodo del comma 11 non sono ripetibili e sono versati

alla cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio

1932, n. 547, entro dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui ai

predetti periodi del comma 11.

14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle

competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative

a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti

politici, nonche' le liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno

l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae

fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale

rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima

della data fissata per la consultazione elettorale. Ai fini

dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di

cui al presente comma non e' richiesto il consenso espresso degli

interessati. Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da

coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente

comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali,

dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilita' ai

sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

che la richiesta di tali certificati e' finalizzata a rendere

pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura,

le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai

pubblici uffici sono ridotti della meta'.

15. In apposita sezione, denominata «Elezioni trasparenti», del

sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale,

ovvero del Ministero dell'interno in caso di elezioni del Parlamento

nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,

entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione

elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonche'

per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati

alle elezioni di cui al comma 14 sono pubblicati in maniera

facilmente accessibile il curriculum vitae e il certificato penale

dei candidati rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta

giorni prima della data fissata per l'elezione, gia' pubblicati nel

sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o

del candidato con essa collegato di cui al comma 11, primo periodo,

previamente comunicati agli enti di cui al presente periodo. La

pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle

informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione,

collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato. Con

decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite

le modalita' tecniche di acquisizione dei dati su apposita

piattaforma informatica.

16. I partiti e i movimenti politici trasmettono annualmente i

rendiconti di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e

i relativi allegati, corredati della certificazione e del giudizio

del revisore legale, redatti ai sensi della normativa vigente, alla

Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei

partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3,

della legge 6 luglio 2012, n. 96.

17. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, le parole: «superiore alla somma di 5.000 euro

l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «superiore alla somma di 500

euro l'anno» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I

contributi ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il

rinnovo del Parlamento, o comunque dopo lo scioglimento anticipato

delle Camere, sono pubblicati entro i quindici giorni successivi al

loro ricevimento»;

b) al comma 3:

1) il primo periodo e' soppresso;

2) al secondo periodo:

2.1) le parole: «Nei casi di cui al presente comma,» sono

soppresse;

2.2) le parole: «delle erogazioni» sono sostituite dalle

seguenti: «dei finanziamenti o dei contributi erogati in favore dei

partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4»;

2.3) le parole: «euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti:

«euro 500»;

3) al terzo periodo, le parole: «entro tre mesi dalla

percezione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese solare

successivo a quello di percezione»;

4) al quinto periodo, le parole: «sono pubblicati» sono

sostituite dalle seguenti: «e' pubblicato» e sono aggiunte, in fine,

le seguenti parole: «contestualmente alla sua trasmissione alla

Presidenza della Camera»;

5) il settimo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai fini

dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nei siti internet di

cui al quarto e quinto periodo del presente comma non e' richiesto il

rilascio del consenso espresso degli interessati»;

6) l'ottavo periodo e' soppresso.

18. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n.

659, la parola: «cinquemila» e' sostituita dalla seguente: «tremila».

19. All'articolo 7, primo comma, primo periodo, della legge 2

maggio 1974, n. 195, dopo le parole: «natura privatistica,» sono

inserite le seguenti: «nonche' delle cooperative sociali e dei

consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381,».

20. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13,

il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono

equiparate ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le

associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi

sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o

movimenti politici ovvero i cui organi direttivi siano composti in

tutto o in parte da membri di organi di partiti o movimenti politici

ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti,

membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive

regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei

dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale,

regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state

elette o nominate in virtu' della loro appartenenza a partiti o

movimenti politici, nonche' le fondazioni e le associazioni che

eroghino somme a titolo di liberalita' o contribuiscano in misura

pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o

servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o

loro articolazioni interne, di membri di organi di partiti o

movimenti politici o di persone che ricoprono incarichi

istituzionali».

21. Al partito o al movimento politico che viola i divieti di cui

ai commi 11, secondo periodo, e 12 del presente articolo la

Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei

partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3,

della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa

pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al

quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre

forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti.

22. Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi

previsti dai commi 11, terzo, quarto e quinto periodo, e 13 del

presente articolo la Commissione per la trasparenza e il controllo

dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui

all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la

sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo

e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle

prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale

non annotati o non versati. Nei casi di cui al periodo precedente, se

gli obblighi sono adempiuti con un ritardo non superiore a trenta

giorni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo

non inferiore alla meta' e non superiore al doppio del valore dei

contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a

carattere patrimoniale tardivamente annotati o versati.

23. Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi

previsti dai commi 14 e 16 del presente articolo la Commissione per

la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei

movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6

luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da

euro 12.000 a euro 120.000.

24. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative

pecuniarie previste dai commi 21, 22 e 23 del presente articolo

nonche' ai fini della tutela giurisdizionale si applicano le

disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della

legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente previsto

dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96. Non si applicano

gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981.

25. Le somme riscosse in applicazione delle sanzioni di cui ai

commi 21, 22 e 23 del presente articolo sono versate alla cassa delle

ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547.

26. A decorrere dalla data di scioglimento anche di una sola

Camera, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei

rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo

9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, siede in permanenza per

la verifica dell'applicazione delle disposizioni introdotte dalla

presente legge. A tal fine, con atto congiunto del Presidente del

Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati

possono essere stabilite norme di organizzazione e modalita'

operative.

27. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di

entrata in vigore della presente legge, previo parere delle

Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo recante

un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al

coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni di cui ai commi

da 11 a 26 e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di

contributi ai candidati alle elezioni e ai partiti e ai movimenti

politici, di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e

referendarie, nonche' in materia di trasparenza, democraticita' dei

partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della

contribuzione indiretta a loro favore.

28. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi

da 11 a 27 del presente articolo, le fondazioni, le associazioni e i

comitati di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28

dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21

febbraio 2014, n. 13, come sostituito dal comma 20 del presente

articolo, sono equiparati ai partiti e movimenti politici, a

prescindere dall'iscrizione del partito o movimento politico cui sono

collegati nel registro di cui all'articolo 4 del medesimo

decreto-legge n. 149 del 2013.

29. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

30. Le amministrazioni competenti provvedono alle attivita'

previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 9 gennaio 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei

ministri

Bonafede, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Bonafede